



C O M U N E O P P I D O M A M E R T I N A

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE COMUNALI

“Rateizzazione dei Tributi e delle Tariffe”

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi e tariffe:
 - a) imposta comunale sugli immobili;
 - b) imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - f) canoni del servizio idrico integrato.

Articolo 2

Oggetto

1. Il regolamento ha per oggetto la rateizzazione delle somme accertate ed iscritte a ruolo dall'attuale Concessionario dei tributi SO.G.E.T. S.P.A. (di seguito Concessionario) nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.
2. La rateizzazione può essere chiesta a condizione che le procedure esecutive, eventualmente avviate dal Concessionario, non siano state ultimate.
3. Nei casi in cui siano già state attivate procedure esecutive forzate, è possibile applicare le disposizioni del presente regolamento a condizione che i contribuenti si accollino le spese delle relative procedure.
4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente.

Articolo 3

Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal Concessionario

1. La rateizzazione del carico dovuto, viene avviata su richiesta documentata del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e/o permanente situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.
2. L'istanza di adesione alla rateizzazione dovrà essere presentata al Concessionario, unitamente alla autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante lo stato di difficoltà economica, anche temporanea.
3. Il carico dovuto, comprensivo degli interessi calcolati in ragione del Tasso Legale vigente, potrà essere pagato in massimo n. 30 rate mensili di importo non inferiore ad € 100,00 cadauna. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il carico non può più essere rateizzato.

Articolo 4

Gestione delle operazioni di rateizzazione

1. Tutte le attività previste dal presente regolamento sono gestite dal Concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente.
2. Il Concessionario, ove non ritenga di accogliere le istanze di rateizzazione previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante la notifica di apposito atto motivato, entro trenta giorni;
3. Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

Articolo 5

Sospensione dei procedimenti pendenti

Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

1. L'accoglimento da parte del Concessionario dell'istanza di cui all'art. 3 comporta la sospensione delle procedure di recupero poste in essere dal Concessionario, fermo restando l'addebito al contribuente di eventuali spese per procedure esecutive che, in nessun caso, potranno essere poste a carico dell'ente.
2. Resta fermo che la Società dovrà riprendere le attività di riscossione, per l'intero carico comprensivo di sanzioni, interessi e spese per le procedure esecutive, in caso di mancato perfezionamento della rateizzazione per omesso o parziale versamento, da parte del contribuente.

Articolo 6

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà efficace a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo/liste di carico, ed in particolare alle previsioni dall'art. 19 del DPR 602/73, così come modificato dal DL del 25/06/2008 n. 112 art. 83.